



Sommario

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE 2019	2
L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	2
LA CESSIONE DEL CREDITO PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 50%	3
IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI ENERGETICI ED ANTISMICI	3
L'ACQUISTO AGEVOLATO DI FABBRICATI DA RICOSTRUIRE/RISTRUTTURARE	4
CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI: I CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA	4
CORRISPETTIVI TELEMATICI: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL GUASTO DEL REGISTATORE TELEMATICO	5
AUTOFATTURE E REVERSE CHARGE: GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	7
TAX FREE SHOPPING: MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE	9
PRINCIPALI SCADENZE DAL 19 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019	10

**CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE 2019**L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.71 del 01/08/2019 ha chiarito che nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga, titolari o non titolari di partita Iva, la scadenza per il versamento delle imposte è fissata nel:

- 30 settembre 2019 senza maggiorazione;
- 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso in cui il contribuente volesse rateizzare le imposte sarà **necessario distinguere tra rateazione effettuata da soggetti titolari di partita iva e soggetti non titolari di partita iva.**

PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA LA PRIMA RATA, senza interessi, andrà versata entro il 30 settembre 2019; la seconda con interessi entro il 16 ottobre 2019, e la terza, sempre con interessi, entro il 18 novembre 2019.

Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate e quindi la prima rata dovrà versarsi entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi; la seconda entro il 18 novembre 2019 con maggiorazione e interessi.

PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA che partecipano a società, associazioni il versamento della prima rata senza interessi dovrà avvenire entro il 30 settembre 2019, la seconda rata, con interessi entro il 31 ottobre 2019, mentre la terza entro il 2 dicembre 2019 sempre con interessi.

Anche in questo caso, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate, quindi la prima rata con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi dovrà essere versata entro il 30 ottobre 2019, la seconda entro il 31 ottobre con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi, la terza, con maggiorazione e interessi entro il 2 dicembre.

Riepilogando:

TITOLARI DI PARTITA IVA				
N RATA	SCADENZA	INTERESSI	SCADENZA MAGGIORATA	INTERESSI
1	30 SETTEMBRE	0	30 OTTOBRE	0
2	16 OTTOBRE	0,18	18 NOVEMBRE	0,18
3	18 NOVEMBRE	0,51		

NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
N RATA	SCADENZA	INTERESSI	SCADENZA MAGGIORATA	INTERESSI
1	30 SETTEMBRE	0	30 OTTOBRE	0
2	31 OTTOBRE	0,33	31 OTTOBRE	0
3	2 DICEMBRE	0,66	2 DICEMBRE	0,33



LA CESSIONE DEL CREDITO PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CHE FRUISCONO DELLA
DETRAZIONE DEL 50%

L'articolo 10, comma 3-ter, D.L. 34/2019 ha introdotto **LA FACOLTÀ per i beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici** (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir) **di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi.**

I fornitori esecutori delle opere possono a loro volta cedere il credito a propri fornitori (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari).

Il credito ceduto deve essere utilizzato dal cessionario **in 10 rate annuali di pari importo esclusivamente in compensazione nel modello F24** (secondo la stessa cadenza temporale della detrazione originaria, nel caso in cui la quota di credito annuale non sia utilizzata per intero può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso). **Il termine per l'effettuazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate della avvenuta cessione del credito è fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.**

Tenuto all'effettuazione della comunicazione telematica è il soggetto beneficiario della originaria detrazione (contribuente che ha sostenuto le spese).

Il credito di imposta potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo l'avvenuta accettazione con le funzionalità rese disponibili nel "Cassetto fiscale" dal successivo 20 marzo.

IL CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DELLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI ENERGETICI ED
ANTISISMICI

I soggetti aventi diritto alle **detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico**, di cui agli articoli 14 e 16, D.L. 63/2013, **POSSONO optare in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.** Il contributo è pari alla detrazione dall'imposta lorda nella misura e alle condizioni indicate agli articoli 14 e 16, D.L. 63/2013, tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo. L'importo dello sconto praticato è pari al contributo e non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: va però espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati (con dicitura "Sconto praticato in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 10, D.L. 34/2019").

L'esercizio dell'opzione va comunicato all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando preferibilmente il modulo allegato al provvedimento n. 660057/2019. Il soggetto che ha esercitato l'opzione deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione telematica, in 5 rate annuali di pari importo. A tal fine, il fornitore dovrà:

- a) **preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate;**
- b) **presentare il modello F24 con l'utilizzo di ciascuna rata del credito di imposta esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.**



In alternativa all'utilizzo in compensazione il fornitore potrà cedere il credito di imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e di servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni successive (è in ogni caso esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari o P.A.).

Nel caso in cui gli interventi per cui si richiede l'applicazione del contributo al fornitore siano effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, il provvedimento n. 660057/2019 stabilisce che la comunicazione dell'opzione debba essere effettuata dall'amministratore di condominio mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata, sempre entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

L'ACQUISTO AGEVOLATO DI FABBRICATI DA RICOSTRUIRE/RISTRUTTURARE

Il Decreto Crescita (art. 7, D.L. 34/2019) ha introdotto un regime di tassazione agevolata che permette di **applicare l'imposta di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa pari a Euro 200** rispetto alla tassazione in misura percentuale, ai trasferimenti immobiliari a favore di imprese che effettuano specifici interventi al fine di conseguire classi energetiche elevate e rispettare le normative antisismiche.

Soggetti del contratto	Il cessionario/acquirente deve essere un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare ; il cedente/venditore può essere un soggetto privato o soggetto passivo, in quanto la norma non pone limiti soggettivi alla figura del dante causa. L'agevolazione è applicabile anche ai trasferimenti esenti IVA ex art. 10, D.P.R. 633/72.
Oggetto del contratto	L'agevolazione si applica agli acquisti di interi fabbricati posti in essere dall'1.5.2019 al 31.12.2021 . Il trasferimento dei fabbricati può essere effettuato anche tramite contratto di permuta.
Condizioni per fruire dell'agevolazione	È necessario che nei 10 anni successivi all'acquisto l'impresa provveda: <ul style="list-style-type: none">- alla demolizione/ricostruzione (anche con variazione volumetrica del fabbricato esistente) e conseguente cessione dell'immobile, anche suddiviso in unità immobiliari, a condizione che la cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;- all'esecuzione di interventi edilizi quali manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ex lege art. 3, co. 1, lett. b), c), e d), D.L. 380/2001, e conseguente cessione dell'immobile, anche suddiviso in unità immobiliari, a condizione che la cessione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. I suddetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento di classe energetica A o B .

CEDOLARE SECCA PER I NEGOZI: I CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA

Come stabilito dall'art. 1, co. 59, L. 145 del 30.12.2018, c.d. "Legge di bilancio 2019", **dal 1.1.2019** anche le **locazioni di negozi**, catastalmente classificati nella categoria **C/1**, **comprese le relative pertinenze**, possono beneficiare della **tassazione cedolare**. Di conseguenza i canoni di locazione percepiti in relazione a tali fabbricati commerciali, posseduti da persone fisiche, **possono essere tassati con un'aliquota fissa del 21%**, anziché partecipare al reddito complessivo del contribuente. La norma impone però i seguenti limiti dimensionali e temporali:

- a. l'immobile oggetto della locazione deve avere dimensioni **non superiori a 600 m²** (al netto delle dimensioni delle pertinenze);
- b. il regime opzionale della cedolare secca può essere applicato solo a **contratti stipulati nel 2019**.



Pertanto i fabbricati coinvolti da questa agevolazione devono essere di modeste dimensioni e oggetto di nuovi contratti di locazione. Inoltre, con intento antielusivo, il Legislatore ha previsto che qualora esistesse un precedente contratto e tale accordo fosse stato risolto a partire dal **15 ottobre 2018** per stipularne un altro tra le **stesse parti contrattuali** e **per lo stesso immobile** da assoggettare a cedolare, **il nuovo contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria.**

Al contrario, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare secca.

Su questo tema, nei mesi scorsi, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a proroga del contratto, locazione a canone variabile e subentro.

- a. **Proroga** - Con la risposta all'**interpello n. 297 del 22.7.2019**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contratto di locazione scade nel corso del 2019, vale a dire termina la scadenza naturale prevista, il contribuente persona fisica potrà optare per l'esercizio della cedolare secca in sede di eventuale proroga.
- b. **Locazione a canone variabile** – Con la risposta all'**interpello n. 340 del 23.8.2019**, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la possibilità che le parti prevedano un canone di locazione composto da una parte fissa e una variabile dipendente dai ricavi del conduttore esercente attività commerciale. Premettendo che per i contratti soggetti a cedolare secca vi è il divieto di praticare aggiornamenti e adeguamenti del canone in corso di contratto, l'Agenzia ha osservato che vi è una differenza sostanziale tra l'aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta e la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile. Si ritiene quindi che la previsione contrattuale sopradescritta non rientra nel campo di applicazione della previsione che vieta l'aggiornamento del canone e, come tale, non risulta di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.
- c. **Subentro** – Con la risposta all'**interpello n. 364 del 30.8.2019**, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sul tema del subentro in un contratto di locazione in corso. Nel caso in cui il subentro avvenga a seguito di affitto di azienda, l'Agenzia ha considerato che il nuovo affittuario subentra nel contratto di locazione già in essere e tale passaggio non può ritenersi assimilabile alla stipula di un nuovo rapporto di locazione con soggetti differenti all'accordo originario. Infatti, la cessione del contratto di locazione, contestuale alla cessione dell'azienda, è qualificabile come un'ipotesi di cessione *ex lege* del medesimo contratto di locazione.

[CORRISPETTIVI TELEMATICI: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL GUASTO DEL REGISTATORE TELEMATICO](#)

Relativamente alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è possibile che il contribuente debba far fronte a situazioni di emergenza a causa del malfunzionamento del registratore telematico.


Per poter risolvere tali problematiche sul Portale web "fatture e corrispettivi" è possibile caricare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto del registratore telematico. Relativamente all'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico ricordiamo che l'entrata in vigore dal 01.07.2019 riguarda solo i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000 dall'1.1.2020 tale obbligo riguarderà tutti gli altri commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Nel caso in cui il registratore di cassa fosse fuori servizio, è necessario evidenziare che il malfunzionamento del registratore telematico può essere:


- **diagnosticato direttamente dal registratore telematico.** In tal caso il sistema interrompe il proprio funzionamento e trasmette idonea segnalazione all'Agenzia delle Entrate secondo il tracciato "Evento dispositivo";
- **non comunicato automaticamente dal registratore.** In tal caso l'esercente (o un suo delegato) deve segnalare all'Agenzia delle Entrate la situazione anomala, che viene tracciata a sistema. In particolare entrano nella gestione "Fatture corrispettivi" di Fisconline o Entratel, nei servizi disponibili, cliccando →



Corrispettivi → vai a corrispettivi → gestore ed esercenti → accedi ai servizi → tramite la voce di menù “Ricerca dispositivo” è possibile selezionare il registratore interessato.



Una volta individuato il registratore è possibile modificare, tramite il pulsante “Cambia stato”, lo stato del registratore stesso.





Le possibili scelte sono:

- Fuori servizio
- Disattivazione
- Dismissione

Riassumendo come previsto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 28.10.2016 e ribadito nelle Specifiche tecniche 28.6.2019, in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico l'esercente dovrà:

- **Comunicare al sistema lo stato "fuori servizio"** del registratore telematico;
- **Provvedere ad annotare i corrispettivi** incassati nel periodo di malfunzionamento del registratore in un **apposito registro cartaceo** (può essere utilizzato il registro già predisposto per il "vecchio" registratore di cassa). Tale registro può essere anche tenuto in formato elettronico;
- **Provvedere "autonomamente" all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate** utilizzando il portale web dell'agenzia delle entrate nella gestione "Fatture corrispettivi" di Fisconline o Entratel accedendo alla voce di menù "Procedure di Emergenza → Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente". Attraverso tale funzione sarà possibile trasmettere i corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere il registratore telematico.

AUTOFATTURE E REVERSE CHARGE: GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Autofatture "vere e proprie"

Al fine di individuare le corrette modalità di gestione delle possibili fattispecie che possono presentarsi, l'Agenzia evidenzia innanzitutto che vanno distinte le autofatture "vere e proprie" da quelle emesse in applicazione del reverse charge. Le fattispecie al ricorrere delle quali dovrà essere emessa autofattura elettronica sono quelle per le quali:

- Il soggetto che emette la fattura è l'acquirente / committente che assolve l'imposta in luogo del cedente / prestatore. Tale fattispecie riguarda, in particolare:
 - gli acquisti di prodotti agricoli da soggetti esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
 - i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l'attività di trasporto ex DM 30.7.97;
 - la regolarizzazione, da parte dell'acquirente / committente, dell'omessa / irregolare fatturazione del cedente / prestatore ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97;
 - gli acquisti di beni / servizi da soggetti extraUE, ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
- Il cedente / prestatore coincide con l'acquirente / committente. Tale fattispecie riguarda, ad esempio:
 - il c.d. "autoconsumo", ossia la destinazione di beni / servizi al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
 - le cessioni gratuite di beni rilevanti ai fini IVA (per i quali è stata operata la detrazione dell'IVA all'acquisto e la cui produzione / commercio rientra nell'attività propria dell'impresa ovvero non rientranti nell'attività propria dell'impresa ma di importo superiore a € 50).

L'Agenzia conferma l'orientamento espresso in passato, in base al quale l'autofattura "vera e propria" va emessa in formato elettronico tramite SdI, ferma restando l'applicazione degli specifici esoneri dalla fatturazione elettronica. Per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica, l'Agenzia ribadisce che:

- nel campo "Tipo Documento" va utilizzato il codice "TD01" (il codice "TD20" interessa esclusivamente autofatture emesse dall'acquirente / committente per regolarizzare l'omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97);
- nelle autofatture emesse per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente / prestatore vanno indicati sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/ committente" (la fattura va annotata solo nel registro delle fatture emesse);
- in caso di autofattura per operazioni (servizi) con soggetti extraUE:



- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" va indicato l'identificativo dello Stato estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito in Italia;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno indicati i dati del soggetto italiano che emette la fattura e la trasmette al SdI;
- nella sezione "Soggetto Emittente" va indicato il codice "CC".

Con riferimento all'autofattura emessa per regolarizzare l'omessa / errata fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi del citato art. 6, oltre all'utilizzo del codice "TD20" nel campo "Tipo documento" come sopra evidenziato, l'Agenzia precisa che:

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno indicati i dati del fornitore che non ha emesso ovvero ha emesso erroneamente la fattura;
- nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno indicati i dati dell'acquirente / committente che emette la fattura e la trasmette al SdI;
- nella sezione "Soggetto Emittente" va indicato il codice "CC".

Applicazione del reverse charge

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, con riferimento alla necessità di integrare le fatture ricevute senza IVA per applicazione del reverse charge (emesse dal cedente / prestatore con utilizzo del codice Natura dell'operazione "N6"), l'Agenzia conferma che a seguito dell'immodificabilità della fattura elettronica, l'acquirente / committente può, senza materializzare la fattura in formato analogico (cartaceo), predisporre "un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa" ed inviarlo al SdI "così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".

L'applicazione del reverse charge interno può, dunque, essere attuata con le seguenti 2 modalità alternative:

- materializzare (stampare) la fattura elettronica e procedere all'integrazione del documento con l'aliquota IVA e l'imposta e alla "doppia" annotazione;
- generare un documento elettronico contenente i predetti dati da inviare al SdI (tale soluzione può essere definita una sorta di integrazione "elettronica").

Reverse charge operazioni con l'estero

Con riferimento alle operazioni con l'estero, ed in particolare acquisti di beni / servizi da soggetti UE, nella Circolare n. 14/E, dopo aver rammentato che l'operazione "normalmente" è documentata con fattura cartacea, l'Agenzia evidenzia che, previo accordo delle parti, il fornitore UE può emettere una fattura elettronica tramite SdI (autofattura elettronica tramite SdI).

Reverse charge estrazione beni da un deposito IVA

Nella Circolare n. 14/E l'Agenzia rammenta che anche l'estrazione di beni da un deposito IVA rappresenta una fattispecie per la quale va emessa un'autofattura ovvero integrata la fattura ricevuta dal cedente.

Con riferimento a tale fattispecie, l'Agenzia precisa che solitamente, al momento dell'estrazione dal deposito IVA, la cessione del bene è già avvenuta ed è già stata documentata e si rende necessario solo integrare il documento originario per assolvere la relativa IVA. Pertanto, "onde consentire la massima semplificazione", si ritengono applicabili le indicazioni sopra riportate per la generalità delle operazioni con reverse charge (in presenza di operazione originaria documentata con fattura elettronica, invio del documento integrato - autofattura - al SdI).

TAX FREE SHOPPING: MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Per le cessioni di beni effettuate in Italia a turisti extraUE "privati" **senza applicazione dell'IVA** ovvero con diritto di chiedere il **rimborso dell'IVA assolta** ai sensi dell'art. 38-quater, DPR n. 633/72 (c.d. "tax free shopping"), l'art. 4-bis, DL n. 193/2016 ha introdotto a decorrere **dall'1.9.2018 l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0.**

In particolare si rammenta che

- il **cedente** è obbligato ad emettere fattura se questa è richiesta dal cliente prima dell'emissione dello scontrino e per le operazioni in esame vige l'**obbligo di emettere la fattura elettronica tramite OTELLO 2.0;**
- il cedente può emettere la fattura elettronica **senza addebito dell'Iva** (articolo 38-*quater*, comma 1, D.P.R. 633/1972), ovvero **con addebito dell'Iva** e successivo **rimborso** dell'imposta tramite **emissione di nota di variazione** (articolo 38-*quater*, comma 2, D.P.R. 633/1972)
- l'**acquirente**, nel caso in cui sia in possesso di una fattura con IVA per la quale, a seguito di visto della Dogana, ha diritto al rimborso dell'imposta, **non è obbligato a rivolgersi ad una società di "tax refund"** ma **può scegliere se provvedere direttamente** ad ottenere il visto della Dogana e richiedere al cedente il rimborso dell'IVA ovvero **se rivolgersi ad una società di "tax refund"** per ottenere più velocemente il rimborso spettante.

Con riferimento all'eventuale emissione di note di variazione, le risoluzioni n. 58/E/2019 e 65/E/2019 hanno chiarito la corretta **modalità di emissione delle note di variazione** relative a fatture emesse per le operazioni *tax free* in esame.

Con esclusivo riferimento alle **note di variazione in aumento**, è stato precisato che le stesse, avendo la funzione di rettificare l'ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura, sia che riguardino l'imponibile e l'imposta di una operazione di *tax free shopping*, sia che si riferiscano alla sola imposta, **devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture**, e quindi vanno **emesse in modalità elettronica attraverso il sistema Otello 2.0.**

Con riferimento invece alle **note di variazione in diminuzione**, in caso di emissione della fattura con Iva e successivo rimborso dell'imposta a seguito di uscita dei beni dal territorio Ue, poiché l'articolo 38-*quater*, comma 2, D.P.R. 633/1972 prevede che "*il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25*", ovvero il registro degli acquisti, **non è obbligatoria l'emissione di alcuna documento/nota di variazione.**

È, tuttavia, evidente che, **in caso di controllo**, è **onere del cedente** fornire **prova** degli elementi idonei a giustificare la **variazione operata** ed il collegamento della stessa con l'operazione originaria; prova che può essere fornita anche mediante il **documento riepilogativo rilasciato dagli intermediari tax free** ai propri clienti, se tali documenti consentono di **collegare in maniera certa e inequivoca** l'originaria cessione all'uscita dei beni dall'Ue e, quindi, alla relativa variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 19 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2019

SCADENZE FISSE	
19 settembre	Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto.
25 settembre	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
30 settembre	Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2019. Esterometro Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di agosto da soggetti UE e extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.
15 ottobre	Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.